



Comune di Caselle Lurani

Provincia di Lodi

Assessore

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL
CAMPO CINOFILO DENOMINATO
"BAULANDIA"**

[Digitare il testo]

ARTICOLO 1 – OGGETTO

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

ARTICOLO 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

ARTICOLO 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

ARTICOLO 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

ARTICOLO 7 – APERTURA DELL'AREA

ARTICOLO 8 – SANZIONI

ARTICOLO 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

[Digitare il testo]

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito e non, del campo cinofilo Baulandia, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. **Campo Cinofilo Baulandia:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "BAULANDIA", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. **Possessore/accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nel campo cinofilo e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente all'aria recintata sita in via Don Ottolo per cani e ai fruitori delle medesime.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Il campo cinofilo è localizzato all'interno dell'area denominata "Baulandia" in una porzione di terreno individuato nel foglio ..., porzione di particella

Con deliberazione della Giunta comunale potranno essere individuate altre o diverse aree da adibire al medesimo utilizzo. In caso di necessità, previo assenso dell'Amministrazione comunale, il campo cinofilo potrà essere utilizzato temporaneamente per utilizzi diversi.

ART. 5 – ONERI ED OBBLIGHI PER I FRUITORI

1. I possessori/accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno del campo cinofilo, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovranno garantire la tutela dell'incolumità pubblica.
2. E' vietato ai possessori/accompagnatori accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

Comune di Caselle Lurani

Via Roma 19, 26853 Caselle Lurani (Lo), telefono 0371.96019, fax 0371.96079
www.comune.casellelurani.lo.it , assessore.sitzia@comune.casellelurani.lo.it

[Digitare il testo]

4. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
5. Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani alla lotta o discipline simili.
6. Coloro che entrano nel campo devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare.
7. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 6 cani che vadano d'accordo. Qualora nel campo vi siano utenti e all'esterno ve ne siano altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 15 minuti.
8. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
9. E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili qualora vi siano altri cani.
10. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
 - b) raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

ART. 6 – USI DIVERSI DELL'AREA

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per la gestione del campo cinofilo ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.

Le associazioni cinofile e/o sportive dilettantistiche e/o animaliste possono richiedere l'uso esclusivo del campo cinofilo per una giornata, per una parte di giornata o per alcune ore settimanali. Le tariffe per tale utilizzo sono stabilite mediante delibera di Giunta.

In tali casi l'utilizzo dell'area può avvenire anche in deroga ad alcune disposizioni del presente atto, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

ART. 7 – APERTURA DELL'AREA

Il campo cinofilo è aperto tutti i giorni in orario da concordare con i volontari Ambientali. L'orario sarà pubblicato sul sito comunale (www.comune.casellelurani.lo.it) e apposto sul cancello principale.

ART. 8 – SANZIONI

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge o regolamento, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

[Digitare il testo]

ART. 9 – ALLONTANAMENTO DALL'AREA DI CANI PERICOLOSI

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/accompagnatore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dal campo Baulandia con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

In deroga a quanto previsto all'articolo 8 precedente, nel caso in cui il possessore/conducente non rispetti la diffida, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00.

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio comunale.